

Repertorio n.

CONTRATTO DI CONCESSIONE AD USO GRATUITO TRA COMUNE DI
AREZZO E ***** PER IL LOCALE DI
PROPRIETA' COMUNALE POSTO NELL'EX CAPPELLA DEL VECCHIO
OSPEDALE

L'anno 2025 e questo giorno ***** del mese di *****, con la
presente scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di legge

TRA

il Comune di Arezzo (C.F. 00176820512), rappresentato dal
direttore, Codice fiscale, nato a
***** il, e residente per la carica in Piazza della Libertà
1, che interviene non in proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione
Comunale di Arezzo, a norma dell'art. 107 del DLGS n°267 del 18.08.2000,
delle norme di cui ai vigenti Statuto comunale e Regolamento comunale degli
atti attribuiti alla competenza del direttore di ufficio o servizio, nonché
dell'incarico conferito con Determinazione n..... del .././.....,

E

l'Associazione, Codice Fiscale ***** rappresentata
da, nato a ***** il, Codice
fiscale, domiciliato in

PREMESSO CHE

- Il Comune di Arezzo è proprietario del locale posto nell'ex Cappella del
vecchio Ospedale, in Via Ippolita degli Azzi snc, identificato al Catasto
fabbricati del Comune di Arezzo, sezione A, foglio 108, part. 3032 su. 1,
categoria B/7;

- con deliberazione n.414 del 14/8/2018 la Giunta Comunale di Arezzo ha deliberato di procedere all'affidamento in comodato gratuito del locale posto nell'ex Cappella del vecchio Ospedale ad una Associazione che abbia rilevanza musicale nel territorio comunale, da individuarsi tramite espletamento di procedura ad evidenza pubblica;

- con provvedimento del direttore del Servizio Patrimonio n. ***** del *****, si è proceduto all'aggiudicazione dell'affidamento suddetto, all'Associazione *****, a seguito dell'espletamento di apposita procedura pubblica, conclusasi con il verbale di aggiudicazione del ***** della Commissione giudicatrice;

Quanto sopra premesso, con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA ED ALLEGATI AL CONTRATTO

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo, denominato nel seguito anche Comune o Concedente, concede in concessione a titolo gratuito all'Associazione *****, denominata nel seguito anche Associazione o Concessionario, che accetta senza alcuna riserva, il godimento e l'utilizzo del locale posto nell'ex Cappella del vecchio Ospedale, in Via Ippolita degli Azzi snc, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Arezzo, sezione A, foglio 108, part. 3032 su. 1, categoria B/7. I locali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Concessionario dichiara che al presente contratto non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica in quanto trattasi di atto a titolo gratuito privo di effetti traslativi.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO ANTICIPATO

Il presente contratto avrà validità di anni 6 (sei) rinnovabili una sola volta con decorrenza dalla data di stipula. Il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta di disdetta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi sulla data in cui dovrà avvenire la riconsegna del locale. E' consentito allo stesso modo all'Associazione di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del locale, senza alcun diritto ad alcun rimborso per gli eventuali interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Per esigenze di interesse pubblico (in particolare per il manifestarsi di eventi imprevisti che rendano necessaria l'immediata disponibilità del bene) il Comune può procedere alla revoca dell'affidamento, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

ART. 4 - USO ESCLUSIVO DEL LOCALE

Il locale viene affidato in concessione a titolo gratuito per essere destinato a sede dell'Associazione per le proprie attività musicali. E' fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzarlo per scopi diversi.

Il Comune non è responsabile per l'uso e la custodia dell'immobile concesso. Per pattuizione espressa delle parti la relativa responsabilità graverà unicamente sul Concessionario.

ART. 5 – STATO DELL’IMMOBILE E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE

L’immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il Concessionario si farà carico di tutti gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi necessari a rendere idoneo i locali al proprio uso, che dovranno essere effettuati previa autorizzazione da parte del Comune e previo rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

ART. 6 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

1. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti, che dovessero rendersi necessari; qualsiasi intervento edilizio e/o impiantistico da eseguire all'interno del locale, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune;

2. la rimessa in pristino dei locali, allo scadere del comodato: al termine del contratto il Comune si riserva la facoltà di acquisire, alla sua proprietà, gratuitamente, tutte le addizioni o le migliorie apportate al locale o di richiederne la rimozione senza oneri aggiuntivi per il Comune;

2. le spese di assicurazione contro i danni derivanti da incendio, nonché responsabilità civile verso terzi;

3. l'attivazione e/o voltura delle utenze e le relative spese di consumo (energia elettrica, riscaldamento, telefono, acqua);

4. la tariffa di igiene ambientale, nonché eventuali ulteriori tasse e tariffe applicabili;

5. gli arredi e gli allestimenti del locale.

E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché di applicare il CCNL di categoria vigente ed i contratti integrativi decentrati relativi, in favore del proprio personale dipendente.

ART. 7 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla data dell'effettiva scadenza del presente contratto il Concessionario provvederà, senza indugio, alla riconsegna del locale concesso, libero da cose e da persone e in buono stato di conservazione e manutenzione, fatto salvo il normale degrado prodotto dall'uso.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario non potrà fare cessioni a terzi, in costanza di contratto, del locale oggetto del presente comodato, pena l'immediata risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART. 9 – RISOLUZIONE E DECADENZA

La concessione si risolve a seguito di inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto. In particolare qualora il Concessionario:

- abbia ceduto il contratto a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente;
- non abbia eseguito gli interventi di manutenzione posti a suo carico;
- abbia mutato la destinazione del bene o ne abbia fatto uso irregolare;
- abbia violato le vigenti norme antincendio e, più in generale, le norme di sicurezza previste dall'ordinamento giuridico;
- abbia perso i requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'avviso pubblico.

Si verifica la decadenza dell'affidamento qualora il concessionario:

- venga sciolto;

- non eserciti alcuna attività per almeno un anno;

- abbia gravemente danneggiato il locale e non abbia provveduto al ripristino dello stesso (in tale caso sorge il diritto per il Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti).

ART. 10 - ACCESSO AL LOCALE

Nel corso del comodato il Concessionario dovrà consentire l'accesso al locale alle persone incaricate dal Comune, per eventuali accertamenti, verifiche, controlli, ispezioni, compatibilmente con le esigenze dell'Associazione.

ART. 11 – SPESE

Le spese relative e conseguenti alla stipula dell'atto sono a totale carico del Concessionario.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà di competenza del Foro di Arezzo.

ART. 13 – RINVIO E DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma di legge vigente ed applicabile in materia di concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Arezzo:

il Direttore del Servizio Patrimonio

.....

Per l'Associazione *****: il legale rappresentante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Arezzo

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
 Planimetria di u.i.u. in Comune di Arezzo
 Via Ippolita Degli Azzi

civ. SNC

Identificativi Catastali:

Sezione: A
 Foglio: 108
 Particella: 3032
 Subalterno: 1

Compilata da:
 Nassini Marco

Iscritto all'albo:
 Geometri

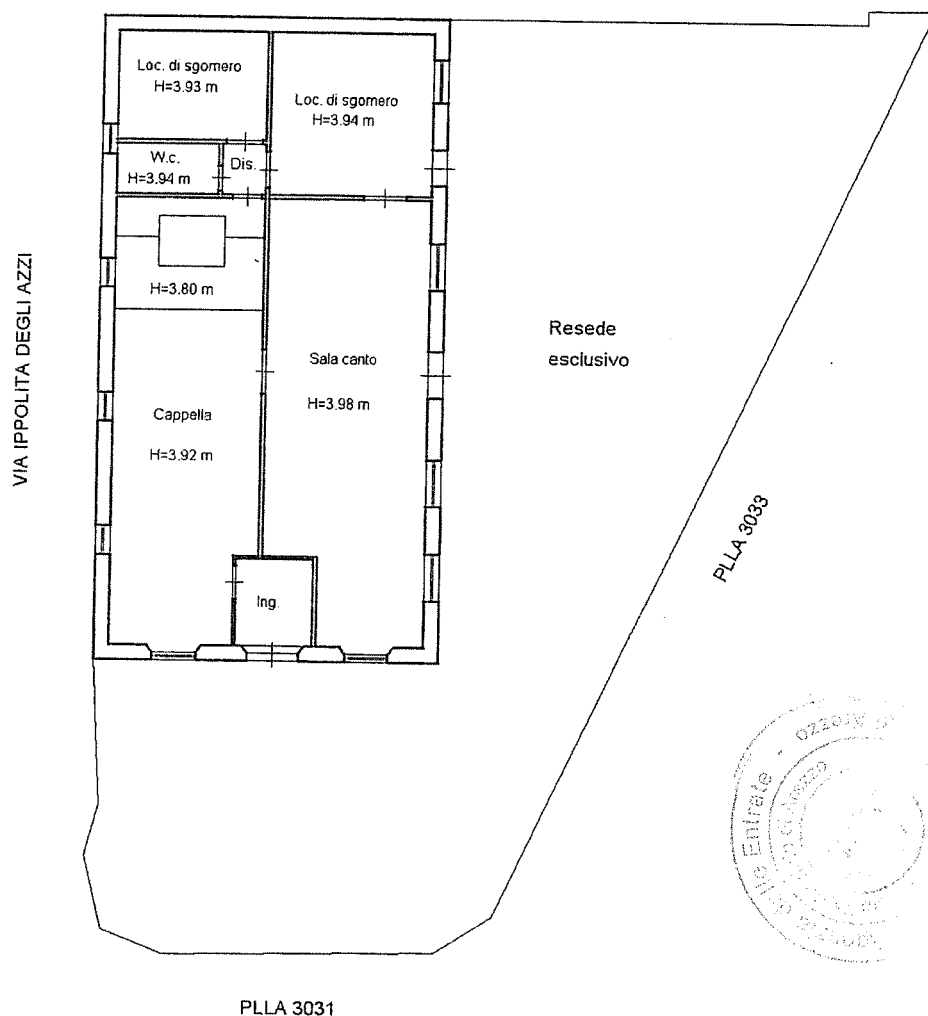
Prov. Arezzo

N. 1091

eda n. 1

Scala 1:200

PLLA 3034



PIANO TERRA

